

Rep. 3247/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

così composto:

dott. Antonino La Malfa Presidente
dott.ssa Lucia Odello Giudice rel.
dott. Fabio De Palo Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n.

[redacted] e

sull'opposizione di [redacted] a:

[redacted] (S.p.A.)

rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla memoria

di costituzione - dagli Avv. [redacted]

[redacted], ed

elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. ti Lucia

[redacted]

Il -proponente

[redacted] S.p.A., rappresentata e difesa

dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Roma, [redacted]

9 - opposenti

ed i commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo, A. [redacted]

Ritenuto in fatto.

Con ricorso depositato, il [redacted] ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F. come modificato con D.L. 83/2012 convertito in L. 7-8-2012, n. 134, con riserva

- MISSIS -

sono poste liquide a servizio della procedura, atteso che la somma di € ~~1.931.154,00~~ è di titolarità di ~~...~~ per effetto di cessione anteriore alla procedura; - il procedimento ha avuto anomalie che hanno leso il diritto dei creditori ad una corretta informazione sul passivo, che è stato indicato in maniera diversa e contraddittoria nel piano, nell'elenco dei creditori predisposto dai commissari; - il credito dei legali di SOVECO è stato degradato a chirografo, e risulta aumentato rispetto all'ammontare di piano; - tali elementi minano l'attendibilità e validità dell'attestazione, e determinano una lesione del diritto dei creditori; - la procedura risulta viziata per violazione dell'art. 178 l.f. in quanto solo dopo l'adunanza dei creditori alcuni creditori privilegiati hanno rinunciato al privilegio, ed esercitato il diritto di voto; - risultano essere stati rottamati debiti tributari in assenza della prescritta autorizzazione giudiziale; - l'attestazione è inidonea ad assolvere la propria funzione; - la proposta non indica alcuna utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile assicurata ad ogni creditore.

Tanto premesso ha chiesto il rigetto della domanda di omologa del concordato, e, conseguentemente, di dichiarare il fallimento della società.

La società proponente ha contestato i motivi di opposizione e ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.

Il pubblico ministero è intervenuto.

All'udienza in camera di consiglio sono comparsi la società proponente, la quale ha insistito per l'omologazione del concordato, l'opponente e i commissari giudiziali, che si sono riportati al proprio parere, favorevole all'omologa.

Considerato in diritto.

Con l'opposizione all'omologa l'opponente può lamentare illegittimità che afferiscono non solo alla regolarità della procedura, ma anche al contenuto sostanziale della proposta di

del piano sul punto, atteso che il piano prevede la cessione, in favore dei creditori, dell'intero patrimonio, e la soddisfazione dei creditori all'esito della liquidazione, soddisfazione che si prevede totalitaria. E tale previsione appare non irrealistica, in quanto avvalorata dagli stress test effettuati, che hanno tenuto conto di una possibile forte svalutazione dei beni, confermando tuttavia la integrale soddisfazione dei creditori.

D'altro lato anche le contestazioni mosse relativamente all'incasso dei crediti appaiono essere non rilevanti sotto il profilo della fattibilità del piano, atteso che l'eventuale mancata disponibilità delle somme relative al credito verso il Ministero dell'Interno e la mancata disponibilità delle somme liquide non andrebbero ad inficiare la struttura del concordato, dal momento che il tutto si risolverebbe, come hanno rilevato i commissari, in una partita di giro, in forza della quale il passivo concordatario si ridurrebbe di pari importo.

Quanto alla regolarità della procedura relativa al voto, va posto in rilievo che alcuna norma prevede che la rinuncia al privilegio venga dichiarata nel corso dell'adunanza dei creditori, limitandosi l'art. 177 l.f. a disciplinare le conseguenze che il creditore privilegiato subisce a seguito della espressione di un voto, ovvero la perdita del rango privilegiato. Deve quindi ritenersi che il creditore privilegiato possa, rinunciando al privilegio, manifestare il voto favorevole alla proposta successivamente all'adunanza ma entro il termine consentito, non potendosi sostenere che l'adesione tardiva sia limitata ai soli creditori originariamente chirografari; la legittimazione al voto, pertanto, nel caso di specie, è stata acquisita con la rinuncia alla prelazione. (Sul punto Cass. n. 13282/2000). Ne deriva la piena validità dei voti espressi dai creditori originariamente prelatizi.

Alcuna irregolarità è pertanto sul punto riscontrabile.

incaricati. Copia del rendiconto e della relazione sarà trasmessa al comitato dei creditori.

7. Il commissario giudiziale vigilerà costantemente sullo svolgimento delle operazioni liquidatorie, verificando che siano conformi al decreto di omologazione e al programma approvato, oltre che alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori. Presenterà al giudice delegato il suo motivato parere sul rendiconto e sulla relazione sulla gestione, che depositerà in cancelleria entro quindici giorni e trasmetterà in copia al comitato dei creditori, il quale potrà fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

8. Il commissario riferirà immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

9. Il liquidatore dovrà provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme realizzate, mano a mano che si formerà una disponibilità significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori.

10. Completate le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

MANDA

al commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Roma, 11 febbraio 2020

Il giudice relatore-estensore

Il Presidente
C. S. UNIV. E P. S. DI ROMA
18
Cancelleria
Roma, 17 FEB. 2020
Il Presidente
Il Presidente

